

I. Informazioni generali

1. Le presenti condizioni di montaggio, si applicano a tutte le prestazioni di montaggio rese dal Service Center MIKRON su macchine MIKRON. Eventuali deroghe, modifiche, integrazioni e/o diverse condizioni generali del Committente saranno valide soltanto se concordate e se espressamente accettate per iscritto da MIKRON.
2. In mancanza di altri accordi, per la fornitura di macchine valgono le "Condizioni generali di vendita e fornitura per macchine ed impianti"; per la fornitura di ricambi valgono le "Condizioni di fornitura Ricambi" nonché tutti i listini prezzi della MIKRON vigenti al momento della fornitura delle prestazioni.
3. Le presenti Condizioni di montaggio sono altresì disponibili sul sito <http://www.mikron.com/terms-and-conditions/>.

II. Conclusione del contratto

1. Tutti gli accordi e le dichiarazioni tra MIKRON e il Committente, come le modifiche agli stessi devono essere in forma scritta e firmati da MIKRON per la loro validità.
2. Le offerte MIKRON e suoi allegati hanno solo valore indicativo per il Committente. Esse non costituiscono un accordo sulle caratteristiche né accettazione a prestare una garanzia qualitativa della merce o delle prestazioni descritte. Il contenuto delle offerte e degli allegati non può essere divulgato a terzi senza il consenso scritto di MIKRON.

III. Oggetto del montaggio

1. MIKRON è vincolata ad eseguire le prestazioni di montaggio esclusivamente secondo i termini e le condizioni indicate nel contratto, rispettivamente nella conferma d'ordine di Mikron. Esso verrà eseguito in base alle istruzioni e alle direttive MIKRON relative alle macchine o agli impianti interessati. Per l'esecuzione dei lavori la MIKRON è autorizzata ad impiegare a propria scelta personale proprio o personale di terzi. L'impiego di personale di terzi non comporta alcun mutamento negli impegni in capo a MIKRON o al Committente in virtù del presente contratto.
2. Eventuali richieste di modifica da parte del Committente dovranno essere formulate per iscritto. MIKRON si riserva la facoltà di accettare tali richieste previa verifica della loro realizzabilità. I costi e gli oneri necessari per apportare le modifiche sono ad esclusivo carico del Committente. MIKRON e il Committente determineranno il nuovo termine di consegna in considerazione delle tempistiche per la realizzazione delle modifiche.
3. Senza l'esplicito consenso di MIKRON è vietato impiegare il personale MIKRON per prestazioni e lavori che non siano oggetto del contratto.

IV. Tempo di lavoro ore di viaggio

1. Il tempo normale di lavoro è di 40 ore settimanali pari a 8 ore giornaliere.
2. Il tempo eccedente le 8 ore giornaliere viene conteggiato come lavoro straordinario.
3. È considerato lavoro notturno quello eseguito tra le ore 20:00 e le 06:00.
4. È considerato lavoro domenicale quello prestato dalle ore 00:00 alle 24:00 della domenica e dei giorni festivi previsti presso la sede di Mikron. Il personale MIKRON può eseguire lavori alla domenica e nei giorni festivi solo in casi urgenti e previa autorizzazione scritta di MIKRON.
5. Il tempo di preparazione e chiusura dell'intervento sarà fatturato secondo il listino prezzi MIKRON sulla base del tempo di lavoro impiegato.

V. Tempo di attesa

Se il personale è impedito nell'esecuzione dei lavori o intrattenuto al termine di questi per cause non imputabili a MIKRON (es. scioperi, eventi, festività, ecc.), le relative ore perse vengono considerate come tempo di attesa e conteggiate come tempo di lavoro normale, straordinario o domenicale in base alla fascia oraria di riferimento come indicata al paragrafo IV.

VI. Termine

1. Un termine o una data per la fine delle prestazioni di montaggio è vincolante solo se riconosciuto per iscritto da MIKRON. Il termine pattuito deve ritenersi osservato nel momento in cui viene comunicato da MIKRON che le macchine e gli impianti sono pronti per eseguire il collaudo di accettazione. Ciò vale anche quando manchino elementi di poca importanza, quando siano necessari ritocchi o quando le macchine o gli impianti montati non possano essere messi in funzione per motivi non imputabili a MIKRON. Il montaggio è in ogni caso considerato terminato se la macchina o l'impianto viene messo in funzione per la produzione oppure in assenza di segnalazioni da parte del Committente nel termine di quattro giorni dalla fine dei lavori di MIKRON.
2. MIKRON è tenuta a rispettare il termine solo se il Committente ha ottemperato a tutti gli impegni stipulati con MIKRON ed in particolare allorché il Committente ha fornito tutti gli elementi necessari per l'esecuzione del contratto, inclusi i doveri di cui ai paragrafi VII e VIII delle presenti Condizioni. Il termine è prolungato

quando il Committente non adempie i propri obblighi indipendentemente che lo stesso sia stato messo in mora. In caso di mancato pagamento MIKRON si riserva la facoltà di non procedere all'esecuzione delle prestazioni fino all'integrale versamento di quanto dovuto, ovvero di risolvere il contratto e trattenere gli acconti ricevuti dal Committente a titolo di compensazione della prestazione o della parte di essa già eseguita, fatto salvo la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti.

3. Il termine di consegna è prolungato adeguatamente in caso di impedimento per cause di forza maggiore e quando si verificano eventi al di fuori della sfera e della volontà di MIKRON, indipendentemente che essi si realizzino presso MIKRON, il Committente o terzi. Sono ad esempio considerati impedimenti di questo tipo le epidemie, mobilitazioni, eventi bellici, sommosse, agitazioni sindacali, eventi naturali, provvedimenti istituzionali, divieti di importazione, esportazione, transito, interruzioni, ritardi o inadempimento del vettore, ecc. Le conseguenze e i costi derivanti saranno suddivisi in modo proporzionale al danno subito da ciascuna parte. Nei casi importanti inizio e fine degli impedimenti verranno comunicati dalla MIKRON al Committente nel più breve tempo possibile.
4. È escluso qualsiasi risarcimento, indennità o compensazione in caso di montaggio e forniture ritardate, fatto salvo il caso di dolo o la colpa grave di MIKRON. MIKRON non può inoltre essere ritenuta responsabile per consegne ritardate da parte di fornitori terzi prescritti o indicati dal Committente.
5. Se l'inizio del montaggio viene ritardato per motivi imputabili al Committente, questi dovrà comunque effettuare i pagamenti in base al termine originariamente previsto nel contratto. In difetto tutti gli accordi relativi ai termini di montaggio decadono e MIKRON è autorizzata a sospendere o a recedere dal contratto, richiedere costi maggiori fornendo gli opportuni giustificativi, a trattenere gli acconti già ricevuti a titolo di penale e pretendere risarcimento degli ulteriori danni patiti.

VII. Manodopera ausiliaria e materiale per l'installazione del Committente

MIKRON comunica tempestivamente al Committente, prima dell'inizio dei lavori la manodopera ausiliaria, materiali e altri attrezzi che il Committente deve mettere gratuitamente a disposizione per poter eseguire il montaggio. In difetto il Committente sarà tenuto al pagamento dei costi supplementari necessari per le forniture integrative da parte di MIKRON. MIKRON è autorizzata a chiedere il pagamento anticipato.

VIII. Utensili e attrezzi di MIKRON

1. MIKRON mette a disposizione gli utensili necessari per il montaggio. Il Committente è tenuto a custodire nei suoi locali e curare a proprie spese i beni di MIKRON. Al termine del montaggio tutti i beni di appartenenza di MIKRON devono essere riconsegnati immediatamente e se del caso spediti a carico del Committente.
2. Il Committente assicura che macchine e impianti siano liberamente accessibili al personale MIKRON e siano messi a sua disposizione funzionanti. Il Committente è tenuto a comunicare a MIKRON eventuali rischi in relazione alla sicurezza e conformità degli impianti e dei locali presso i quali devono essere eseguiti i lavori oggetto del contratto.

IX. Garanzia

1. Il termine di garanzia è di tre (3) mesi dalla fine dei lavori di MIKRON. Il Committente deve notificare immediatamente e per iscritto a MIKRON i difetti rilevati o scoperti pena la decadenza del diritto alla garanzia. In ogni caso MIKRON non sarà più responsabile e l'azione di garanzia è da ritenersi prescritta una volta decorsi i tre (3) mesi sopra citati.

Sono esclusi dalla garanzia e dal contratto con formula "Estensione della garanzia a 24 mesi" i pezzi soggetti alla normale usura quali a titolo esemplificativo e senza che ciò possa essere inteso in senso limitativo rulli di curvatura, cinghie dentate, serraggi, morsetti, ecc.

I mandrini sono garantiti per un periodo di dodici (12) mesi o 2500 ore di funzionamento a decorrere dalla data di spedizione della macchina fornita da MIKRON, oppure dalla data di acquisto di un nuovo mandrino.

2. La validità della garanzia presuppone l'esecuzione dei lavori e l'uso di ricambi da parte di MIKRON o di tecnici dalla stessa autorizzati. Inoltre MIKRON non si assume alcuna responsabilità con conseguente esclusione della garanzia per il fatto del Committente o di terzi ed in particolare: utilizzazione inappropriata, impropria e negligente, installazione o messa in esercizio non corretta o eseguita da terzi, mancata osservanza delle istruzioni del manuale d'uso e delle norme di sicurezza, usura naturale, manutenzione non regolare e non utilizzo di pezzi di ricambio originali MIKRON, mezzi o materiali operativi inadeguati, area fabbricati o impianti ove è ubicato l'oggetto del contratto inadeguati, influssi chimici, elettronici o elettrici. È, inoltre esclusa la garanzia per tutti i difetti e i vizi non imputabili a MIKRON e non riconducibili ad un montaggio imperfetto.
3. Con esclusione di ulteriori pretese, fino al termine del periodo di garanzia e se il reclamo risulta essere giustificato, MIKRON si impegna a riparare a sua discrezione ed in tempi ragionevoli, i lavori di montaggio non eseguiti a regola d'arte a causa di vizi dimostrabili nel montaggio o nell'esecuzione. Il

Committente deve concedere a MIKRON il tempo necessario di compiere tutti gli interventi che la stessa ritiene opportuni. La prestazione di garanzia è adempiuta con la riparazione. I lavori di riparazione, i ricambi o le parti sostituite o riparate non danno diritto ad un'estensione della durata della garanzia originaria concessa con la fornitura.

4. Per le forniture e le prestazioni provenienti dai terzi o sub-fornitori, incluse anche quelle prescritte dal committente, MIKRON risponde esclusivamente nei limiti e alle condizioni di garanzia dei rispettivi terzi o sub-fornitori.
5. Se non diversamente concordato, per i gruppi revisionati da MIKRON presso la propria sede o quella del cliente, la garanzia è di sei (6) mesi a decorrere dal completamento della revisione e al più tardi dalla data di spedizione della fornitura da parte di MIKRON.

X. Prezzi e pagamenti

1. Se non diversamente concordato le prestazioni MIKRON sono conteggiate a tempo secondo i listini prezzi MIKRON vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione.
2. S'intende tempo di viaggio la durata dell'andata e del ritorno verso e dal luogo, dove è eseguita la prestazione di montaggio, oltre al tempo per trovare l'alloggio e al tempo d'intercorrenza tra l'alloggio e il luogo di montaggio, per quanto questi luoghi siano a notevole distanza l'uno dall'altro. Il tempo di viaggio viene conteggiato sulla base delle fasce orarie descritte al paragrafo IV sopra nonché sulla base delle tariffe vigenti presso Mikron.
3. Le spese di viaggio e soggiorno vengono conteggiate in base alle spese effettive sostenute.
4. Se non diversamente concordato per iscritto o indicato nella conferma d'ordine, il prezzo deve essere accreditato sul conto bancario di MIKRON al più tardi 7 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, senza alcuna deduzione e nella valuta di corso legale vigente presso la sede di MIKRON. Il prezzo a consuntivo verrà indicato alla fine dei lavori, pagamento immediato se non concordato diversamente.
5. Se MIKRON viene a conoscenza di un peggioramento sostanziale della situazione economica del Committente, o qualora fossero rilevati elementi pregiudizievoli di qualsivoglia natura a carico del medesimo, MIKRON potrà richiedere acconti o garanzie, a titolo integrale o parziale, oppure recedere dal contratto e trattenere gli acconti ricevuti dal Committente a titolo di compensazione della prestazione o della parte di essa già eseguita, fatto salvo la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti.
6. Il Committente non può effettuare ritenzioni di pagamenti o compensare eventuali diritti di contro pretese dello stesso contestati da MIKRON.
7. Gli acconti versati non sono soggetti a interessi e non sono penali il cui deposito autorizza il Committente a recedere dal contratto di fornitura.

XI. Obblighi fiscali e sociali

Qualora il distacco del personale di MIKRON presso il Committente dovesse generare un obbligo fiscale, previdenziale o sociale di qualsiasi genere, i relativi contributi saranno a carico del Committente il quale dovrà rimborsare eventuali anticipi effettuati da MIKRON.

XII. Malattia e infortunio

MIKRON assicura il proprio personale per l'evento di malattia e infortunio. Qualora le leggi vigenti presso il luogo di montaggio prescrivano la stipula di un'assicurazione aggiuntiva per i collaboratori MIKRON, il cliente se ne farà carico e ne pagherà i relativi costi.

XIII. Norme di sicurezza e conformità

1. Tutti i lavori di montaggio si svolgono nell'ambito delle norme applicabili dell'Unione Europea. In caso di montaggi eseguiti fuori dallo spazio UE il cliente dovrà informare la MIKRON per iscritto, entro e non oltre la conferma d'ordine, in merito a eventuali norme e disposizioni diverse.
2. Se il Committente omette di informare la MIKRON in merito a norme e disposizioni diverse vigenti presso di esso o rilascia informazioni false al momento del conferimento dell'ordine, dovrà sostenere i costi di eventuali lavori di modifica, forniture successive o altri provvedimenti correttivi cui la MIKRON dovrà eventualmente provvedere.
3. Il Committente è tenuto a garantire la sicurezza sul lavoro per i collaboratori MIKRON durante lo svolgimento dei lavori. I collaboratori MIKRON sono in ogni caso autorizzati a sospendere o interrompere il lavoro se non è garantita la sicurezza sul lavoro. In tal caso il Committente è tenuto a rimborsare alla MIKRON i danni eventualmente derivanti, oltre alle ore di lavoro contrattualmente pattuite e le eventuali spese connesse.

XIV. Software

1. Se l'entità del montaggio comprendere anche la fornitura di prodotti software, viene concesso al Committente il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione. Esso viene ceduto per l'uso esclusivo solo per l'oggetto della fornitura. È vietato l'uso su più sistemi. Non è ammessa la concessione di sub licenze.

2. Il Committente potrà riprodurre, rielaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto in codice sorgente solo nella misura ammessa dalla legge. Il Committente si impegna a non rimuovere le indicazioni del fabbricante, in particolare i riferimenti al copyright, né a modificarle senza previo consenso esplicito della MIKRON.
3. Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, copie comprese, sono riservati alla MIKRON o al fornitore del software.

XV. Disposizioni conclusive

1. Salvo diversi accordi, tutti i casi di violazione contrattuale e le relative conseguenze giuridiche nonché tutti i diritti del Committente, indipendentemente dal motivo giuridico per i quali vengono avanzati, sono disciplinati in via definitiva nelle presenti "Condizioni di montaggio". Sono in particolare esclusi tutti i diritti di risarcimento danni, di riduzione del prezzo, di recesso e di risoluzione del contratto che non siano espressamente citati nelle presenti condizioni. In nessun caso sussiste il diritto del Committente al risarcimento di danni diretti o indiretti quali a titolo non esclusivo quelli derivanti o correlati alla sospensione o perdita di produzione, perdita di guadagno, perdita di ordini e contratti, perdita di profitto.
2. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di MIKRON salvo che la stessa sia dipendente da dolo o da colpa grave. In nessun caso l'eventuale risarcimento a cui è tenuta MIKRON per qualsiasi danno provato dal Committente, potrà superare un importo pari al 5% del valore di quella parte delle prestazioni di montaggio che non sono risultati essere conformi a quanto contrattualmente pattuito. È esclusa qualsiasi responsabilità di Mikron per il fatto commesso dal personale ausiliario.
3. In caso di recesso del Committente per propria volontà o annullamento dell'ordine per convenienza MIKRON avrà il diritto di trattenere gli acconti ricevuti di pretendere il pagamento del residuo prezzo del contratto a titolo di indennizzo per l'attività e per la parte di prestazione eseguita e di richiedere il risarcimento dei danni patiti.
4. La presenza di difetti o la carenza di qualità promesse o di elementi essenziali non legittimano il Committente a recedere dal contratto o ad annullare l'ordine. Il Committente è tenuto a concedere a MIKRON il tempo e l'opportunità necessaria per la riparazione a norma del paragrafo IX di cui sopra. In caso di insuccesso totale o parziale salvo diverso accordo tra le parti, il Committente ha diritto esclusivamente ad un'adeguata riduzione del prezzo che non potrà comunque superare il limite indicato al capoverso 2 del presente paragrafo.

XVI. Legge applicabile e Foro competente

1. Qualsiasi relazione intercorrente tra MIKRON e il Committente è soggetta esclusivamente al diritto Svizzero con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CISG – 11.04.1980).
2. Il Foro giuridico competente in via esclusiva è il Tribunale del luogo dove ha sede legale MIKRON. Tuttavia MIKRON si riserva il diritto di adire il foro competente del luogo in cui il Committente ha il suo domicilio.

MIKRON SA AGNO
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Svizzera